



**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**  
**COMUNI DI CARASCO, CICAGNA, COGORNO, COREGLIA**  
**LIGURE, , FAVALE DI MALVARO, LEIVI,**  
**LORSICA, LUMARZO, MOCONESI, NEIRONE, ORERO, S.**  
**COLOMBANO CERTENOLI, TRIBOGNA, BARGAGLI**

**ALLEGATO 12**  
**DUVRI**

**INDICE**

<b>PREMESSE</b>		<b>3</b>
Articolo 1	<b>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI</b>	<b>4</b>
Articolo 2	<b>IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>5</b>
Articolo 3	<b>Art. 4 – FINALITÀ</b>	<b>6</b>
Articolo 4	<b>Art. 5 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>6</b>
Articolo 5	<b>Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</b>	<b>8</b>
Articolo 6	<b>Art. 7 – VALUTAZIONE INTERFERENZE</b>	<b>8</b>
Articolo 7	<b>Art. 8 – ATTIVITA' A RISCHIO</b>	<b>9</b>
Articolo 8	<b>Art. 9 – VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL</b>	
<b>MINIMO</b>	<b>10</b>	
Articolo 9	<b>Art. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA</b>	<b>11</b>

**PREMESSE**

Con l'introduzione dell'Unico Testo (D.Lgs. 81/2008) vengono espressi in maniera chiara i temi specifici sui quali svolgere la valutazione del rischio e di conseguenza, quali sono le informazioni ed i programmi di intervento, nonché strutturali, per progettare e/o implementare il documento stesso.

Uno dei cambiamenti principali introdotti dalla normativa in merito di sicurezza e salute dei lavoratori, sia in ambito pubblico che privato, è l'obbligo di valutare e redigere uno specifico documento sui rischi dovuti ad interferenza tra attività lavorative svolte da dipendenti di aziende diverse.

Si può parlare di Interferenza in tutte quelle circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano in una stessa sede aziendale. In sostanza si devono mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verranno espletati lavori, servizi o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione della lavorazione stessa.

Il 5 marzo 2008 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha emesso una determinazione riguardante la "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture".

L'Autorità, con tale determinazione, (n. 3/2008, pubblicata sulla G.U. del 15 marzo 2008) ha voluto chiarire gli aspetti che riguardano in particolare l'esistenza di interferenze ed il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. In esso non dovranno essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

L'Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D.Lgs. 81/08 al comma 2 spiega che, i datori di lavoro dell'azienda committente (per lavori da eseguirsi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima), dell'impresa appaltatrice o i lavoratori autonomi:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Per adempiere a tali prescrizioni, Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

**Il DUVRI deve far parte, OBBLIGATORIAMENTE, della documentazione relativa all'appalto.**

**Articolo 1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI**

L'art 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. cita:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica,[...], l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

[...] La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Comunque a favore di sicurezza, prima dell'inizio dei lavori, se non già provveduto in precedenza, si richiede la consegna della documentazione e la firma (da parte del datore di lavoro appaltatore/prestatore d'opera) delle dichiarazioni e attestati elencate di seguito:

1. Iscrizione Camera di Commercio Industria e Artigianato;

2. Documento di Valutazione dei rischi di cui all'art 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (vedi fac simile allegato);

3. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

4. Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (vedi fac simile allegato)

5. Dichiarazione di organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'IINPS e all'INAIL (vedi fac simile allegato)

Precisazioni:

1. L'impresa, prima dell'avvio delle attività, comunicherà l'elenco del personale autorizzato ad entrare in Azienda (tale elenco dovrà essere regolarmente aggiornato) e segnalerà immediatamente l'impiego in Azienda di nuovo personale;

2. Ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento di quanto sopra;

3. Per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria,

l'appaltatore/prestatore d’opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione.

Ai sensi del medesimo articolo, il datore di lavoro Committente fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

**Articolo 2 IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI**

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

**Datore di lavoro Committente**

dati relativi: Comune di .....

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di Lavoro Comune di .....		
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		

**Azienda appaltatrice** dati relativi:

Ragione sociale: Indirizzo:

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro		
Responsabile del S.P.P.		
Medico Competente		
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune		

### **Articolo 3 FINALITÀ**

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

### **Articolo 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale d'onere, comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione:

#### **4.1 servizio base**

- raccolta e trasporto dei rifiuti avviati a smaltimento;
- raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;
- raccolta e trasporto delle frazioni differenziate del rifiuto;
- gestione e guardiania dei centri di raccolta;
- pulizia manuale e meccanica delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio e servizi collegati (svuotamento dei cestini porta rifiuti, rimozione di deiezioni animali, raccolta di siringhe abbandonate, pulizia sottopassi stradali);
- rimozione dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico;
- attività di controllo e vigilanza sul territorio;
- attività di informazione e sensibilizzazione agli utenti.

Per quanto attiene, in particolare, la raccolta differenziata ed indifferenziata dei rifiuti urbani e assimilati ed il loro trasporto, si precisa che il servizio si compone delle seguenti attività:

- la fornitura e la collocazione su suolo pubblico delle strutture e dei contenitori per il conferimento delle diverse frazioni dei rifiuti;
- la fornitura e la distribuzione di contenitori da dedicare alle raccolte domiciliari, inclusa la distribuzione periodica dei materiali di consumo.

- l'organizzazione e l'effettuazione delle raccolte domiciliari e di prossimità;
- la progettazione, la realizzazione/adeguamento, l'allestimento, la custodia e la gestione dei centri di raccolta per il conferimento da parte dell'utente del rifiuto differenziato;
- l'organizzazione e l'esecuzione operativa delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti conferiti dagli utenti presso i siti di raccolta (contenitori stradali, centri di raccolta, ecc.) verso i siti di stoccaggio, di eventuale trattamento intermedio, di recupero o di smaltimento definitivo, ivi compreso il conferimento a terzi che gestiscano i relativi trattamenti di recupero e smaltimento;
- la raccolta dei rifiuti urbani abbandonati di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- l'organizzazione e l'esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione dei contenitori stradali e a servizio di strutture pubbliche e assistenziali, delle piazzole sulle quali i contenitori sono collocati, nonché di tutte le strutture per la raccolta ed i mezzi d'opera per il trasporto;
- la manutenzione ordinaria, straordinaria e il rinnovo delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei mezzi per il trasporto dei rifiuti;
- le attività inerenti la raccolta e l'avvio a smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, con riferimento anche all'eventuale pulizia e all'asporto dei rifiuti urbani dalle cunette e fossi stradali di competenza comunale;
- le attività inerenti la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi di materiali solidi da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico, comprese le cunette e fossi stradali, sia all'esterno e all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento, nonché , se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati da scarichi di rifiuti che richiedano l'asporto di rifiuti abbandonati e l'utilizzo di mezzi idonei al di fuori del servizio di raccolta ordinario;
- l'intervento, su chiamata dei competenti servizi comunali, e fatto salvo il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza stradale da parte dell'Ente proprietario della strada o piazza, da effettuarsi in seguito al verificarsi di incidenti stradali o sversamenti in genere di materiali diversi in aree pubbliche, al fine di asportare i rifiuti ivi giacenti.

Per quanto riguarda il servizio di spazzamento delle strade, piazze ed aree pubbliche, esso comprende:

- l'organizzazione e l'effettuazione programmata dello spazzamento e delle operazioni di pulizia, manuali, meccanizzate o miste, di strade, piazze, parcheggi pubblici non in concessione a terzi ed aree pubbliche, compresi portici e piste ciclabili, delle aree a verde spartitraffico (incluse eventuali piste ciclabili in esse presenti), nonché delle aree private aperte all'uso pubblico;
- la raccolta dei rifiuti conferiti dagli utenti nei cestini stradali e la pulizia, la manutenzione e la sostituzione di detti contenitori quando deteriorati;
- l'effettuazione di interventi di spazzamento, pulizia e lavaggio straordinari non programmabili, in

relazione all'esigenza di asporto di rifiuti abbandonati;

- la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il rinnovo delle attrezzature, dotazioni e strutture esistenti, nonché dei mezzi per l'effettuazione di detto servizio;
- l'adozione delle misure e l'effettuazione degli investimenti per il potenziamento, la riorganizzazione e l'adeguamento di tali servizi e attività.

#### **4.2 Servizi accessori**

- bonifica ambientale a seguito di ordinanze;
- la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati;
- attività aggiuntive nella raccolta dei rifiuti urbani e nel servizio di spazzamento strade;
- la pulizia dei pozzetti/caditoie stradali;
- la pulizia di erbe infestanti sui marciapiedi;
- la cancellazione di scritte murali.

I servizi oggetto di questo appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "*causa di forza maggiore*".

#### **Articolo 5 ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto;
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il "*Verbale di riunione cooperazione e coordinamento*". / "*Sopralluogo congiunto*" da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

#### **Articolo 6 VALUTAZIONE INTERFERENZE**

Per la definizione di interferenza che la norma (D.lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla ID.4197. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 2. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. APPALTO VERDE.

determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come un *“contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.*

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.

Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:

1. Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle varie frazioni di rifiuto.

Si elencano le proprietà comunali all'interno delle cui pertinenze si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:

- sede municipale e sedi staccate;
- scuole dell'infanzia, primarie e medie inferiori;
- ospedali e case di cura;
- mercati;
- impianti sportivi.

2. Accesso ai Centri Comunali di raccolta;

3. Accesso agli impianti di trattamenti / smaltimento dei rifiuti.

## **Articolo 7      ATTIVITA' A RISCHIO**

Relativamente al punto 1 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente per svuotare i contenitori, raccogliere i rifiuti o svolgere altre attività di pulizia, contemporaneamente alla presenza di personale comunale nella zona adibita alla raccolta dei rifiuti.

Relativamente al punto 2 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali del Committente, contemporaneamente alla presenza di personale comunale o di terzi nella zona adibita alla manovra dei mezzi di trasporto.

Relativamente al punto 3 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alle aree pertinenziali di terzi, contemporaneamente alla presenza di personale nella zona adibita alla manovra dei mezzi di trasporto.

**Articolo 8 VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO**

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:

- a) riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
- b) formazione periodica degli operatori;
- c) eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.

Premesso ciò i rischi sono relativi non a attività lavorative del personale dipendente bensì alla possibilità che durante lo svolgimento dei servizi possano venire coinvolti passanti (pedoni, ciclisti o automobilisti) sulla rete viaria pubblica o privata.

In particolare si evidenziano i seguenti rischi:

- a) venire colpito dal materiale (sacco o pacchi) mentre viene raccolto o dal contenitore in fase di svuotamento manuale o meccanizzata;
- b) essere investito dal mezzo in manovra nella fase di fermata o partenza dell'operatore dal singolo punto di raccolta;
- c) essere coinvolto nella fase di scaricamento dei rifiuti da mezzo satellite a compattatore;
- d) essere coinvolti in incidenti durante le operazioni di discesa o risalita sul mezzo dell'operatore.

Non vengono considerati rischi interferenti:

- i rischi dovuti al traffico sulla rete viaria durante le operazioni di spostamento da un punto di raccolta all'altro, in quanto rischi propri dell'attività d'impresa;
- i rischi dovuti allo spostamento dalla zona di raccolta all'impianto di conferimento o smaltimento;
- i rischi dovuti alle operazioni di scaricamento dei rifiuti presso l'impianto di conferimento.

Si indicano le seguenti misure di riduzione dei rischi:

- dotazione di tutti i mezzi utilizzati nelle operazioni di raccolta di sistemi ottici e acustici di avviso delle manovre in retromarcia;
- cautele da parte degli operatori impegnati nelle attività di raccolta. In particolare l'operatore dovrà adottare la seguente procedura:
  - a) prima di scendere dal mezzo ovvero prima di salire sullo stesso verificare che non sopraggiungano auto, motociclisti, ciclisti o pedoni, al fine di evitare incidenti dovuti all'impatto con lo sportello;

- b) prima di procedere all'operazione di raccolta del materiale o del contenitore e di svuotamento manuale o meccanizzato dello stesso, assicurarsi che eventuali utenti presenti si trovino a distanza di sicurezza tale da non venir colpiti; diversamente invitarli ad allontanarsi e/o attendere che gli stessi si siano allontanati.

## **Articolo 9 COSTI DELLA SICUREZZA**

L'art. 8 della legge n. 123/2007, ha modificato il comma 3-bis dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), il quale ora prevede che *“Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”*. Il citato art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: *“Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”*. Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture - devono essere adeguatamente valutati ed indicati nei bandi dalla stazione appaltante; a loro volta le imprese dovranno indicare nelle loro offerte i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all'art. 86, comma 3-ter, che l'eventuale costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.

Sulla base di quanto sopra discende che:

1. per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato;
2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

### Modalità di calcolo dei costi della sicurezza

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai “lavori”, come previsto dall'all. XV punto 4 del d. lgs. 81, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, come, ad esempio:

- gli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc...);
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale (fuori dal normale orario di lavoro) delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Premesso quanto sopra, si valutano nella tabella seguente i costi aggiuntivi rispetto a quanto già compreso nei prezzi determinati per i servizi oggetto del presente appalto, escludendo le misure di tipo generico già previste nel DVR proprio dell’azienda.

ELEMENTI	Prezzo Unitario	Quantità	Totale
Riunione e sopralluogo preliminare (tra l’affidamento dell’incarico e la firma del contratto) di coordinamento da effettuarsi tra l’RSPP ed un legale rappresentante della Ditta vincitrice dell’Appalto ed il Legale Rappresentante dell’Ente Committente al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell’ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta. Il datore di lavoro e/o l’RSPP dell’impresa appaltatrice valuteranno in quella sede tutte le circostanze generali, particolari e contingenti, che possono creare criticità al regolare svolgimento in sicurezza delle attività oggetto dell’incarico.			
Segnale di sicurezza sedi comunali.			
Corsi di informazione e formazione e addestramento			
Riunioni periodiche annuali per aggiornamento DUVRI			
Stesura del Documento di valutazione rischi specifici dell'appalto			
<b>TOTALE IVA ESCLUSA</b>			

Pertanto l'importo per l'attuazione del DUVRI resta quantificato in Euro 8.624,40 non soggetto a ribasso.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.